



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dr. Antonio Novara	Presidente
dr. Maria Letizia Barone	Consigliere
dr. Alida Marinuzzi	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1956 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa

DA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, con il patrocinio dell' **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO** di PALERMO

appellante

CONTRO

E.F.A.L. (ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI) PROVINCIALE DI TRAPANI, con il patrocinio dell'avv. **GRUPPUSO GIUSEPPE**

appellato

OGGETTO: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per l'appellante: «Voglia la Corte D'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare, per le ragioni evidenziate in atto di appello, la citata sentenza n. 3727/2016 del Tribunale di Palermo, disponendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo n. 695/2013 del Tribunale di Palermo, depositato il 14.02.2013 e notificato il 27.02.2013, perché relativo ad importi parzialmente non dovuti; sempre nel merito, disporre lo scomputo dal *quantum* eventualmente dovuto a controparte dell'importo di € 61.459,16, spettante all'Assessorato appellante a titolo di ripetizione di indebito».

Conclusioni per l'appellato: «Voglia l'ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello proposto dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto il D.I. impugnato e la



sentenza di primo grado; 2) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.»

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 3727/2016 del 13.7.2016, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avverso il decreto n. 695/2013 in data 14.2.2013, con cui gli era stato ingiunto di pagare all'E.F.A.L. Provinciale di Trapani l'importo complessivo di € 439.745,91, oltre accessori, a titolo di somme residue dovute all'Ente dovute per le attività formative svolte in relazione ai sei progetti formativi indicati nel ricorso monitorio.

Con atto di citazione notificato il 26.9.2016, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ha proposto appello, chiedendo per tre motivi la riforma della pronuncia di primo grado.

Ritualmente costituitosi, l'E.F.A.L. ha contestato la fondatezza del gravame.

Indi, all'udienza del 22.4.2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, l'Assessorato lamenta che il Tribunale abbia confermato il decreto ingiuntivo, benché il suo debito ammontasse non a € 439.745,91, bensì a € 312.020,81.

La censura non ha, tuttavia, fondamento.

Invero, il credito controverso è basato essenzialmente sull'esito della verifica contabile dei sei corsi di formazione gestiti ed attuati dall'odierno appellato nell'ambito del FSE.

Detta verifica è stata svolta dagli uffici della Regione e, alla luce della revisione contabile, è emerso un debito complessivo dell'Amministrazione regionale di € 439.745,91.

A fronte di tali risultanze, provenienti dalla stessa Amministrazione, l'Assessorato ha sostenuto che l'importo evidenziato nelle note di revisione come saldo ancora dovuto ("importo ammesso non pagato") indicherebbe le somme ammesse nel sistema di revisione contabile dei progetti a finanziamento, ma non utilizzate dall'ente sulla base dei giustificativi di spesa, e non costituirebbe, dunque, un credito dell'Ente destinatario del finanziamento.



Ora, nel sistema dei finanziamenti dei progetti di formazione professionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 27/91 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato deve provvedere, per i progetti ammessi a finanziamento, all'erogazione di anticipazioni.

Conclusa l'attività formativa, l'ente di formazione, entro 30 giorni, è obbligato alla presentazione del rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale e dalle "note di debito" riguardanti i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, ma rientranti nel finanziamento.

Dal che la voce "importo ammesso e non pagato", che si riferisce a spese che, al momento della rendicontazione, risultano ammesse, ma non ancora materialmente sostenute dall'ente gestore, e che vanno liquidate (nei limiti del valore coperto dalle polizze fideiussorie) per consentire l'emissione del provvedimento di chiusura dell'operazione finanziata, con obbligo di successivo rendiconto a carico dell'ente medesimo.

Di conseguenza, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la nota di revisione è un documento contenente la verifica amministrativo-contabile dei progetti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 36/90, che mette in evidenza l'esistenza di un eventuale debito dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'ente gestore e che, quindi, costituisce, nella specie, prova del credito dell'E.F.A.L.

Più precisamente, come emerge dalle dette note di revisione, a seguito della verifica contabile eseguita dall'Amministrazione, nel contraddittorio con l'Ente, a seguito della rendicontazione degli oneri della formazione professionale, il credito dell'E.F.A.L. risulta così ricostruito: 1) € 66.718,82, a titolo di saldo del progetto formativo F.S.E. n. IF2008A0091; 2) € 2.215,92, a titolo di saldo del progetto formativo F.S.E. n. IF2008B0197; 3) € 70.310,81, a titolo di saldo del progetto formativo F.S.E. n. IF2008C0261; 4) € 138.387,99, a titolo di saldo del progetto formativo F.S.E. n. IF2009A0091; 5) € 15.943,98, a titolo di saldo del progetto formativo F2009B0197; 6) € 146.168,39, a titolo di saldo del progetto formativo IF2009C0261.

I predetti importi costituiscono la differenza tra l'importo ammesso a finanziamento e le anticipazioni nette di volta in volta erogate dalla Regione e si riferiscono alle spese ammesse a finanziamento, che l'Ente gestore dei corsi di formazione professionale si è obbligato a sostenere nei confronti di fornitori e banche per la realizzazione dei progetti di formazione professionale, e che, al momento della verifica, non risultavano ancora materialmente "pagate".

Ciò che è, d'altra parte, positivamente confermato dalla circostanza che le più volte menzionate note di revisione contengono, per ciascuno dei sei progetti di formazione professionale gestiti



dall'E.F.A.L., un elenco dettagliato dell'importo delle spese non ammesse a rimborso, con l'indicazione dei motivi del relativo disconoscimento.

In tale contesto, si rivela, perciò, inattendibile la ricostruzione dei conteggi effettuata dall'Assessorato sulla base dei soli mandati di pagamento, sulla scorta dei quali non è possibile risalire al saldo ancora dovuto all'Ente di formazione.

Sul punto, l'appellante, con il secondo motivo di gravame, sostiene che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere che potesse conferirsi efficacia probatoria ai mandati di pagamento prodotti.

Ma anche questa doglianza, come quella proposta con il primo motivo di impugnazione, non merita accoglimento, essendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.

La produzione delle schermate del PC dell'Amministrazione, riguardanti la situazione contabile dei mandati di pagamento, non è, quindi, di per sé sufficiente a dimostrare i rapporti di dare/avere tra le parti, né a far emergere il corrispondente debito dell'Amministrazione a titolo di saldo di quanto ancora spettante all'E.F.A.L. per i progetti di formazione professionale da esso gestiti.

Disatteso anche il secondo motivo, si rivela privo di fondamento, infine, pure il terzo motivo, con il quale l'appellante si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di compensazione con un controcredito vantato dall'Amministrazione Regionale per la restituzione dell'integrazione di altro finanziamento.

Infatti, trattandosi di compensazione cd. propria (nascente da autonomi rapporti giuridici), del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'eccezione fosse inammissibile, perché formulata per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.

In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto dall'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana



nei confronti dell'E.F.A.L. Provinciale di Trapani, con atto di citazione notificato il 26.9.2016, avverso la sentenza n. 3727/2016 del Tribunale di Palermo in data 13.7.2016;

condanna l'Assessorato a rifondere all'appellato le spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 11.472,00, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA con distrazione a favore dell' Avv. Giuseppe Gruppuso;

Così deciso a Palermo il 19.5.2021, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo

Il Consigliere rel.

Alida Marinuzzi

Il Presidente

Antonio Novara

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

